

Rep. 3092
del 27.12.2012
Prot. 58367



**RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO, QUALE
"STRUTTURA COMPLEMENTARE", DELLA CASA DI CURA
PRIVATA POLISPECIALISTICA DOTT. PEDERZOLI S.P.A.,
RICONOSCIUTA COME PRESIDIO OSPEDALIERO DELLA ULSS
N. 22 DI BUSSOLENGO, PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA
DEI MEDICI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN ANATOMIA PATOLOGICA**

TRA

l'Università degli Studi di Verona (di seguito denominata Università), con sede in Verona, Via dell'Artigliere, n. 8, Codice Fiscale n. 93009870234, rappresentata dal Rettore Prof. Alessandro Mazzucco, nato a Venezia (VE) il 4 febbraio 1944, in qualità di Rettore pro-tempore dell'Università medesima, autorizzato alla stipula del presente atto con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2012

E

la Casa di Cura Polispecialistica Dott. Pederzoli s.p.a. (di seguito denominata Casa di Cura), riconosciuta presidio ospedaliero della Ulss n. 22 di Bussolengo, con sede in Via Monte Baldo 24, Peschiera (VR), Codice Fiscale/Partita IVA n. 00233020239, rappresentata dal Rag. Giuseppe Puntin in qualità di Amministratore Delegato, nato a S. Ambrogio di Valpolicella (VR) il 23 agosto del 1940.

PREMESSO

- che l'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, integrato dall'art. 7 del D.Lgs. 30.12.1993 n. 517, prevede la stipula di specifici accordi fra Università e strutture sanitarie in attuazione del protocollo d'intesa Regione-Università, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione specialistica;
- che il D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"* disciplina nel Titolo VI (articoli 34-46) la formazione dei medici specialisti;
- che il Decreto MIUR 1 agosto 2005 *"Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria"*, individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- che il Decreto MIUR 29 marzo 2006 *"Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione"* e successive integrazioni, stabilisce gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99;



- che l'articolo 1.2 dell'Allegato 1 al Decreto MIUR 29 marzo 2006 consente, al fine di completare la rete formativa delle strutture che concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna Scuola, l'utilizzo di strutture di supporto *"servizi, attività, laboratori, o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nella Aziende Ospedaliere che ospitano le suddette strutture (dette "strutture complementari") di specialità diversa da quella della struttura di sede"*, convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi;
- che in attuazione dell'Accordo Quadro Università di Verona e Casa di Cura, Articolo 5, è prevista la possibilità di inserire nel percorso formativo delle Scuole di specializzazione di Medicina e Chirurgia, struttura specialistiche della Casa di Cura in possesso dei requisiti e degli standard previsti per le strutture complementari;
- che dal _____ con Convenzione tra l'Università di Verona e la Casa di Cura Pederzoli, è stata affidata al prof. Martignoni, professore associato del SSD Med/08, afferente al Dipartimento di Patologia e Diagnostica, la Direzione del Servizio di Anatomia Patologica della Casa di Cura ;
- che è in scadenza la convenzione di durata triennale tra l'Università di Verona e la Casa di Cura Pederzoli per l'utilizzo, come struttura complementare, del Servizio di Anatomia Patologica della Casa di Cura per la formazione specialistica dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione in Anatomia Patologica;
- che la Casa di Cura intende mettere a disposizione le proprie strutture per la formazione dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona ed ha pertanto richiesto il rinnovo della suddetta convenzione ;
- che il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica dell'Università di Verona ha ravvisato l'idoneità strumentale e funzionale della Casa di Cura ai fini dell'attività formativa dei medici iscritti a tale Scuola;
- che il Dipartimento di Patologia e Diagnostica ha approvato la proposta di rinnovo della convenzione in oggetto riguardante la Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - Oggetto

La Casa di Cura mette a disposizione della Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica dell'Università di Verona il personale, le strutture e le attrezzature del (proprio laboratorio, Dipartimento o Unità Operativa), al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici in formazione (cosiddetti "specializzandi").



Articolo 2 - Tutori

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base dei requisiti indicati nell'art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 368/99; il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a tre.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione; in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura complementare, sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

Articolo 3 - Controllo della frequenza

Il controllo della frequenza (firme di entrata e di uscita quotidiana) dei medici in formazione presso la Casa di Cura è affidato al responsabile della Unità Operativa che è tenuto a trasmetterne mensilmente copia al Direttore della Scuola di Specializzazione.

I medici in formazione specialistica durante il periodo di frequenza presso la Casa di Cura sono tenuti a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione.


Articolo 4 - Copertura assicurativa

La Casa di Cura presso la quale lo specializzando svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3, D.Lgs. n. 368/1999).

Articolo 5 - Servizi e strutture logistiche

Ai medici in formazione specialistica è consentito l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto della struttura sanitaria dove svolgono la propria attività formativa, oltre che ai servizi previsti per il personale dipendente.

Ai suddetti medici si estendono tutte le misure di protezione e controllo nei



confronti dei rischi occupazionali e, in particolare, da radiazioni ionizzanti, previste per i dipendenti di ruolo a carico della Casa di Cura.

**Articolo 6 - Partecipazione del personale dell'Azienda/Ente
alla formazione degli Specializzandi**

L'Università può affidare ad Esperti in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti all'Azienda/Ente, su proposta del Consiglio della Scuola e previa deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, le funzioni di Professore a Contratto all'interno della Scuola di Specializzazione per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal corso di studio o per attività didattiche integrative. In tali casi si applica la normativa vigente in materia e le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto emanato con Decreto Rettorale n.7567/D del 27 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 7 - Durata

La durata della presente convenzione è di 3 anni, pari alla durata dell'accordo quadro tra Università e Casa di Cura, con decorrenza dalla data della stipula fino al termine dell'anno accademico 2014/2015

La presente convenzione potrà essere rinnovata per espressa manifestazione di volontà delle Parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


Articolo 8 - Registrazione ed imposta di bollo

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto è altresì esente da imposta di bollo, ai sensi del punto 16 della Tabella B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.
Verona li

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI VERONA
IL RETTORE
Prof. Alessandro Mazzucco



CASA DI CURA DOTT.
PEDERZOLI S.P.A
AMMINISTRATORE DELEGATO
Rag. Giuseppe Puntin